



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 02/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2020-2022 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

L' anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio alle ore 18:20, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria chiusa al pubblico di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
CONSIGLIERE	CIANTI SABRINA	--
CONSIGLIERE	DEL SAVIO COSTANTINO	SI
CONSIGLIERE	GALLONI LUCA	SI
CONSIGLIERE	GAZZELLA ELIO	SI
CONSIGLIERE	MORICHELLI CHIARA	SI
CONSIGLIERE	SEGUITI GIOVANNA	--
CONSIGLIERE	SIMEONI ALESSIA	SI
CONSIGLIERE	SFORZINI DARIO	SI
CONSIGLIERE	DOMINICI BARBARA	SI
CONSIGLIERE	LEDOVI GIULIANA	--
CONSIGLIERE	LUCIANI ANDREA	--
CONSIGLIERE	MARCONI MATTEO	SI

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. DEL SAVIO COSTANTINO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

– all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”*;

– all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)”.

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

– il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;

– la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo al triennio 2020-2022;

Vista la nota con la quale il responsabile del servizio e programma valorizzazione attività culturali ha richiesto il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di riferimento;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'Amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 7 (Maciucchi, Gazzella, Del Savio, Sforzini, Galloni, Morichelli e Simeoni) e n. 2 astensioni (Dominici e Marconi)

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2020/2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;

sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;

l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

3) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;

4) di demandare alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui

all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente RANIERI MAURO in data 13/05/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente RANIERI MAURO in data 13/05/2020.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. DEL SAVIO COSTANTINO

Il Segretario Generale
Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 608

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS DONATELLA attesta che in data 28/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 28/07/2020.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 1

SETTORE DI INTERVENTO ¹	OBIETTIVI / FINALITÀ	TIPOLOGIA DI INCARICO	MOTIVAZIONE	DURATA (Natura temporanea dell'incarico)	PROCEDURA COMPARATIVA	ELEMENTI SPECIFICI	INDICAZIONI SUL COMPENSO
Settore CULTURA DIRETTORE DEL MUSEO	<input type="checkbox"/> collaborazione <input type="checkbox"/> studio ² <input type="checkbox"/> ricerca <input checked="" type="checkbox"/> consulenza	<input checked="" type="checkbox"/> carenza oggettiva di professionalità interne ³ <input type="checkbox"/> alta specializzazione	<input type="checkbox"/> Inferiore a 3 mesi <input type="checkbox"/> Inferiore a 6 mesi <input checked="" type="checkbox"/> ANNI 3	<input type="checkbox"/> attivazione di procedura comparativa nel rispetto del vigente regol. Ordinam. Gen. Uffici e Servizi <input type="checkbox"/> esclusione dalla procedura comparativa [come stabilito nel regolamento vigente] <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> il compenso, fissato entro il limite previsto dal vigente regolamento, non sarà superiore a 2.200, e sarà proporzionato a: <input type="checkbox"/> durata <input type="checkbox"/> specializzazione <input type="checkbox"/> complessità <input type="checkbox"/>

L'incarico si rende obbligatorio in quanto in base alla normativa di settore, un Museo non può essere attivo senza un Direttore che abbia i titoli di legge per svolgere tale ruolo. Il Direttore inoltre è l'unico abilitato a richiedere l'erogazione di contributi a favore del Museo stesso.

¹ Occorre indicare il settore/servizio/ufficio in cui si intende attivare l'incarico

² Definizioni:

- di studio, da individuare con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- di ricerca, che presuppongono, cioè, la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- le consulenze, infine, che riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

³ Si deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. La motivazione dell'assenza deve risultare non in termini generici, ma deve essere confortata da dati di fatto e da un'indagine effettuata dal Dirigente/responsabile del Settore/Servizio interessato al conferimento dell'incarico, in modo che sia accertata la carenza di idonea professionalità.